

REGOLAMENTO

per le collaborazioni tra l'Azienda unità sanitaria locale di Pescara e le organizzazioni di volontariato

ART 1

Il presente regolamento dispone per la disciplina delle forme di collaborazione, quali patti, accordi e convenzioni, intercorrenti tra la Azienda unità sanitaria locale di Pescara, di seguito definita Ausl, e soggetti diversi, in forme singole o associate, espressioni dell'attività di volontariato. In tali collaborazioni rientrano le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, di seguito più semplicemente ONLUS, o altre figure, anche prive di personalità giuridica, al fine di dare un impulso concreto alla trasformazione dell'istituzione sanitaria pescarese da sistema chiuso a sistema aperto mediante il raccordo con i canoni dell'efficienza, dell'armonizzazione e del buon andamento costituzionalmente garantiti. Questo atto, pur ribadendo i principi che competono all'Ausl i compiti e le prestazioni sanitarie istituzionali, garantisce le regole e le norme che presidono al corretto svolgimento delle attività integrative proposte dai suddetti organismi nell'ambito degli interessi dei pazienti da rendere nei settori: sanitari, sociali, istruzione, formazione e beneficenze.

ART 2

Presso la direzione amministrativa del presidio ospedaliero di Pescara è istituito il Registro della Associazioni (R.A.). L'iscrizione al R.A. è obbligatoria per tutti i soggetti di cui all'art.1 che intendono informare ai compiti dell'Ausl le proprie attività collaborative senza alcuna tipologia di proprie utilità o vantaggio.

ART 3

Sono iscrivibili al R.A., dopo valutazione della richiesta:

- 1) singoli volontari residenti nel territorio dell'Ausl;
- 2) onlus/associazioni di volontariato;

Non sono iscrivibili, ancorchè non lucrative:

- 1) le associazioni sindacali;
- 2) le associazioni politiche;
- 3) le associazioni professionali e di categoria;
- 4) le organizzazioni di utilità sociale che svolgono attività remunerate o commerciali da non poter essere classificabili occasionali.

Le iscrizioni, indirizzate al Direttore Generale dell'Ausl – via Paolini 45, Pescara, devono pervenire agli uffici amministrativi del presidio ospedaliero di Pescara complete di:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali si evincano gli scopi e le finalità prive di lucro;
- 2) composizione nominativa dei soci fondatori;
- 3) composizione nominativa dei membri del direttivo con l'indicazione delle cariche rivestite;

- 4) l'iscrizione all'albo regionale e la conseguente pubblicazione sul BURA - art. 4 L.R. 37 del 12.8.1993. L'iscrizione regionale non deve essere inferiore a sei mesi (*) - art.7 L 266/ 91;
- 5) il progetto che intende sottoporre alla valutazione del Direttore Generale. Questo deve essere in armonia con quanto indicato all'art 1 di questo regolamento e mai porsi in sovrapposizione, conflittualità o sostituzione delle attività sanitarie istituzionali dell'Ausl. Il progetto deve indicare la durata della collaborazione che in nessun caso può eccedere i tre anni. Qualora si fosse di fronte alla necessità di effettuare una scelta tra più progetti uguali presentati da diverse associazioni, si ricorre a quanto sancito dall'art.11, comma 3, della L.R. 37/ 1993. Elemento importante di scelta sarà il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata ai sensi dell'art 14 c.c., del DPR 361/2000, della L.R. 13/2005 e del D lgs. 155/ 2006;
- 6) l'elenco dei progetti eseguiti negli ultimi tre anni con la Ausl;
- 7) l'elenco nominativo delle persone utilizzate. In caso di riutilizzo delle stesse persone nel nuovo progetto, il soggetto richiedente deve dichiarare per iscritto che quelle stesse persone rispetteranno un' interruzione di almeno un mese;
- 8) dichiarazione di voler stipulare con l'Ausl apposita convenzione per ogni progetto. L'attività convenzionata deve essere svolta in forma diretta, senza affidamento a terze organizzazioni.

ART 4

L'iscrizione al R.A. può essere modificata o cassata:

- 1) per disposizione del Direttore Generale dell'Ausl;
- 2) per scioglimento o volontà dell'iscritto;
- 3) per indisponibilità delle persone che prendono parte al progetto;
- 4) per omesse comunicazioni sulle nuove finalità dell'associazione;
- 5) per sopravvenute cause ostative .

Ciascun responsabile titolare o facente funzioni della struttura ove trova attuazione il progetto provvede con cadenza semestrale alla verifica sull'andamento dell'attività di volontariato e presenta al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo aziendale e al Direttore Sanitario aziendale, una dettagliata relazione, munita di parere motivato, sulla bontà dell'attività prestata dall'associazione. I pareri possono essere richiesti dall'Ausl in qualsiasi momento ai fini dell'ottimizzazione della gestione. Le assenze reiterate delle relazioni possono determinare il recesso unilaterale dell'amministrazione dall'accordo.

ART 5

Le attività collaborative e di supporto si conformano alle esigenze delle unità operative o servizi ove vengono rese. Facendo salva l'autonomia organizzativa e metodologica delle associazioni, la eventuale rilevazione delle presenze del personale dell'organizzazione non lucrativa, comunque non in organico all'Ausl, va effettuata con modalità distinte da quelle in uso per i dipendenti pubblici istituendo un registro ricognitivo delle presenze giornaliere, ad uso delle associazioni, presso la struttura ove l'attività è resa .

ART 6

Le associazioni assicurano il proprio personale o le persone funzionali al progetto mediante contratti assicurativi contro i rischi derivanti da infortuni, malattie e da responsabilità civile verso terzi. Le polizze devono essere presentate agli uffici amministrativi del nosocomio pescarese il giorno prima dell'inizio della collaborazione pena la cancellazione immediata dal R.A.. In caso d'incidente, l'Ausl non risponde per nessun motivo dell'eventuale quota eccedente i premi assicurativi sottoscritti dalle associazioni o dal personale ad esse riconducibile. Ai sensi dell'art 7, comma 3 della L 266/91 la copertura assicurativa è essenziale ai fini del rapporto con l'azienda sanitaria alla quale compete il rimborso.

ART 7

L'istituzione sanitaria può concedere alle associazioni l'uso temporaneo di spazi e di aree di proprietà. La suddetta autorizzazione sarà rilasciata previo accordo scritto sulle eventuali spese di gestione di volta in volta valutate dal dirigente amministrativo ospedaliero. Le associazioni non possono avere più sedi nelle strutture dell'Ausl.

ART 8

La collaborazione comporta l'accettazione incondizionata di quanto stabilito con il presente regolamento nonché il rispetto delle norme: interne all'azienda, di igiene e sicurezza, della salute dei lavoratori volontari, del d.lgs 196/ 03 e s.m.i. (privacy). Al personale delle associazioni o al volontario spetta indossare un segno distintivo ben visibile con la scritta: "PERSONA AUTORIZZATA NON DIPENDENTE AUSL" o "VOLONTARIO".

ART 9

I responsabili delle unità operative, di servizi, di uffici o di qualsivoglia sistema organizzato di risorse umane e strumentali devono assicurare l'osservanza di questo regolamento e non possono intraprendere con le associazioni o con i singoli volontari iniziative non autorizzate. Previa comunicazione all'Ausl, da far pervenire agli uffici amministrativi del presidio ospedaliero quindici giorni prima, i responsabili possono organizzare con i volontari presso le proprie strutture eventi occasionali non compresi nei progetti purchè limitati a uno o due giornate, pure consecutive, nella misura annua di massimo cinque eventi e facendo attenzione a non snaturare quanto descritto nel presente regolamento.

ART 10

Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda in contrasto col presente regolamento.

(*) rettifica effettuata con Determina n° 124 del 19 Marzo 2013.

Il Dirigente Attività Amministrative
dei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli
f.to ***Dott. Federico De Nicola***